

OGGETTO: PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI **“REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO SICURO PER MEZZI PESANTI PRESSO L'INTERPORTO QUADRANTE EUROPA DI VERONA”** – Progetto PASS4CORE-ITA 2019-IT-TM-0337-W

DISCIPLINARE DI GARA

CIG: 8822654C64 – CUP: E31B19000950005

Codice Procedura GPA: ZAIPA###0003

In seguito alla Deliberazione del Consiglio Direttivo del 13.07.2021, questa Stazione Appaltante intende procedere, mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, all'affidamento dei lavori di **“REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO SICURO PER MEZZI PESANTI PRESSO L'INTERPORTO QUADRANTE EUROPA DI VERONA”** (Progetto PASS4CORE-ITA 2019-IT-TM-0337-W), tramite la piattaforma GPA, raggiungibile all'indirizzo web: <https://gpa.appaltiarno.eu>, secondo le modalità contenute nel presente Disciplinare.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La disciplina normativa di riferimento è costituita da:

- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture», in seguito “Codice”;
- Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. «Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”», in seguito “Regolamento”, per le parti ancora in vigore;
- D.L. 76/2020 (c.d. “Semplificazioni”), così come convertito con modifiche dalla Legge 120/2020 e successivamente modificato con D.L. 77/2021 (c.d. “Semplificazioni-bis”);
- D.L. 32/2019 (c.d. “Sblocca-cantieri”), così come convertito con modifiche dalla Legge 55/2019 e successivamente modificato con D.L. 77/2021 (c.d. “Semplificazioni-bis”).

ART. 1 – PREMESSE

Il presente Disciplinare e tutti i suoi allegati disciplinano la procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., indetta dal CONSORZIO ZAI, con sede in via Sommacampagna n.61 – 37137 – Verona – Interporto (VR), per l'affidamento dei lavori di **“REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO SICURO PER MEZZI PESANTI PRESSO L'INTERPORTO QUADRANTE EUROPA DI VERONA”** (Progetto PASS4CORE-ITA 2019-IT-TM-0337-W).

La procedura verrà aggiudicata mediante il criterio dell'offerta economica più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 (“Codice”), secondo le modalità di valutazione specificate all'interno del presente Disciplinare.

La presente procedura di gara è stata indetta con Delibera del Consiglio Direttivo del 13.07.2021.

La presente procedura si svolgerà attraverso l'utilizzo della piattaforma GPA (<https://gpa.appaltiarno.eu>), mediante la quale verranno gestite le fasi di presentazione delle offerte, di verifica e valutazione delle stesse nonché di aggiudicazione definitiva, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs.

50/2016 e ss.mm.ii., tutto come meglio dettagliato all'interno del presente documento.

L'appalto è co-finanziato con fondi dell'Unione Europea relativi al cofinanziamento per la realizzazione ed il miglioramento di aree di parcheggio per mezzi commerciali pesanti (Safe and Secure Truck Park Arena), con fondi statali di cui al Decreto MIT (Reg. Decreti.R.0000519.20-11-2020) a valere sulle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (2018-2022), destinate al completamento della rete nazionale degli interporti e parte con fondi propri dell'Ente.

Luogo di esecuzione: comune di Verona (codice ISTAT: 023091 – codice NUTS: ITH31)

CIG: [8822654C64]

CUP: [E31B19000950005]

Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'Ing. Andrea Betteghella.

ART. 2 – DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara, disponibile sul profilo del committente nella sezione “Consorzio trasparente – Bandi di gara e avvisi legali” (<https://www.quadranteeuropa.it/it/consorzio-trasparente-zai/47-bandi-di-gara-e-avvisi-legali.html>), nonché sulla piattaforma GPA (<https://gpa.appaltiamo.eu>), comprende:

- 1) Bando di gara;
- 2) Disciplinare di gara e relativi allegati;
- 3) Progetto esecutivo validato comprensivo di tutti gli elaborati scritti e grafici;
- 4) Manuale di utilizzo della piattaforma GPA (operatore economico).

2.2 CHIARIMENTI

Ai sensi dell'art. 40, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del Bando e Disciplinare, del Capitolato Speciale d'Appalto e degli altri documenti di gara ed elaborati progettuali, potranno essere richiesti mediante la piattaforma GPA.

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da formulare all'interno della sezione **Comunicazioni** della procedura di gara, **entro e non oltre il 20.08.2021 ore 18:00** *

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 (Sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'interno della piattaforma GPA.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

*** Si informa che gli uffici del Consorzio ZAI rimarranno chiusi dal 09.08.2021 al 20.08.2021 (compresi), pertanto, eventuali richieste di chiarimenti che dovessero pervenire in detto periodo, verranno riscontrate alla riapertura degli uffici (a partire dal giorno 23.08.2021).**

2.3 COMUNICAZIONI

In fase di registrazione alla piattaforma GPA, i concorrenti sono tenuti ad indicare l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora effettuate mediante la piattaforma GPA.

Eventuali modifiche delle modalità di comunicazione o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora

costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 46 lett. f) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Si invitano comunque tutti gli operatori economici associati ad effettuare la registrazione sul Portale GPA (<https://gpa.appaltiamo.eu>).

ART. 3 – REQUISITI INFORMATICI DI UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA GPA

Per poter operare sulla piattaforma GPA gli operatori economici dovranno essere dotati della necessaria strumentazione e dei seguenti requisiti informatici:

- 3.1 un Personal Computer collegato ad Internet e dotato di un browser Internet Explorer 9.0 o superiore e Google Chrome;
- 3.2 una firma digitale rilasciata da Certificatore Accreditato e generata mediante dispositivo per firma sicura, ex art. 38, comma 2, D.P.R. 445/2000;
- 3.3 un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). (Si rammenta che il decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008 convertito nella legge n. 2 del 28 gennaio 2009 stabilisce l'obbligo per le Società di capitali, per le società di persone e per i professionisti iscritti in albi o elenchi e le pubbliche amministrazioni, di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata (PEC); in particolare l'art. 16 stabilisce che mentre per le società di nuova costituzione il vincolo è immediato, per le società costituite prima del 29 novembre 2008 l'obbligo è diventato vincolante dal 29 novembre 2011).

ART. 4 – REGISTRAZIONE ALLA PIATTAFORMA GPA E ACCESSO ALLA PROCEDURA

La partecipazione alla procedura è condizionata ad una previa **registrazione alla piattaforma GPA** e al conseguente **accesso telematico** alla procedura in oggetto.

La registrazione come nuovo operatore economico dovrà avvenire collegandosi al sito internet <https://gpa.appaltiamo.eu>.

L'operatore economico dovrà in particolare svolgere le seguenti attività:

- registrarsi alla piattaforma GPA all'indirizzo <https://gpa.appaltiamo.eu>, selezionando dal menù in alto a destra la voce **“Registrati”**;
- scegliere la procedura di registrazione di un operatore economico cliccando sulla voce **“Procedi alla registrazione”**, compilando, di seguito, il *form* di inserimento con tutti i dati necessari richiesti dalla piattaforma;
- selezionare la casella di presa visione dell'Informativa privacy (disponibile per il download cliccando sull'apposito link), una volta completato l'inserimento dei dati, e cliccare il pulsante **“Avanti”** per procedere alla richiesta di registrazione;
- validare la schermata di riepilogo di tutti i dati inseriti nel *form* di registrazione, cliccando sul pulsante **“Conferma”**. All'indirizzo di posta elettronica indicato per il referente dell'Operatore Economico verrà inviata una comunicazione contenente tutti i dati inseriti nel *form* di registrazione, *username* (corrispondente all'indirizzo e-mail inserito) e il pulsante di **“Conferma richiesta”**;
- Cliccare sul pulsante **“Conferma richiesta”** con cui l'o.e. verrà reindirizzato alla pagina web di attivazione dell'account di Operatore Economico, dove è necessario impostare la password di accesso, procedendo di seguito al salvataggio (clic sul pulsante **“Conferma”**) e alla successiva conferma dell'attivazione dell'account a completamento della procedura (clic sul pulsante **“Fine”**). All'indirizzo e-mail del referente verrà inviata una comunicazione di conferma del completamento della registrazione sulla piattaforma;

N.B.: Nel caso in cui un operatore economico sia già registrato alla precedente versione della piattaforma GPA – Gestione Procedure Acquisto (link: <https://www.gestioneprocedureacquisto.com/default2.aspx>), non è necessario eseguire una nuova registrazione, ma sarà sufficiente recuperare l'utenza registrata sulla precedente

versione della piattaforma seguendo il procedimento di cui al Paragrafo 3 del “**Manuale d’uso operatori economici**”, allegato al presente Disciplinare.

- una volta ottenuta la registrazione, accedere alla piattaforma con le credenziali fornite (tramite il pulsante “**Accedi all’area personale**” presente in alto a destra nell’*homepage* della piattaforma GPA);
- in occasione del primo accesso, **completare la procedura di accreditamento** alla piattaforma, seguendo i passaggi guidati all’interno della piattaforma;
- attendere la notifica dell’esito positivo dell’accreditamento, **necessario per poter presentare offerta**, che sarà inviata sia all’indirizzo PEC dell’operatore economico, sia all’indirizzo e-mail del referente registrato;
- selezionare la procedura in oggetto con **Codice Procedura ZAIPA###0003** all’interno della sezione “**Procedure in scadenza**” visualizzata nell’*homepage* della piattaforma GPA, accedendo ai dettagli per scaricare i documenti della procedura;
- cliccare sul pulsante **Partecipa** nella pagina di riepilogo dei dettagli della procedura per presentare la propria offerta.

In caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese e Consorzi Ordinari: tutte le imprese componenti il RTI dovranno registrarsi individualmente sulla piattaforma GPA come “Operatore Economico” ed effettuare la procedura di accreditamento, seguendo i passaggi di cui sopra. Al momento della presentazione dell’offerta, sarà necessario che l’impresa capogruppo mandataria, nel primo step, selezioni quale forma di partecipazione la voce “Raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzio ordinario”. Nel secondo step di presentazione dell’offerta, l’impresa capogruppo mandataria dovrà quindi selezionare le imprese mandanti.

In caso di Consorzio: sia il Consorzio sia i soggetti consorziati indicati quali esecutori dovranno registrarsi individualmente sulla piattaforma GPA come “Operatore Economico” ed effettuare la procedura di accreditamento, seguendo i passaggi di cui sopra. Al momento della presentazione dell’offerta, sarà necessario che il consorzio, nel primo step, selezioni quale forma di partecipazione la voce “Consorzio”. Nel secondo step di presentazione dell’offerta, il consorzio dovrà quindi selezionare le imprese consorziate esecutrici.

ART. 5 – OGGETTO DELLA PROCEDURA DI GARA, MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO, IMPORTO E DURATA DELL’APPALTO

L’appalto ha per oggetto l’esecuzione dei lavori di “**Realizzazione di un parcheggio sicuro per mezzi pesanti presso l’interporto Quadrante Europa di Verona**” (Progetto PASS4CORE-ITA 2019-IT-TM-0337-W)”, meglio descritti nel Capitolato Speciale d’appalto e nel Progetto Esecutivo che formano parte integrante del presente Disciplinare.

L’importo complessivo dell’appalto, calcolato ai sensi dell’art. 35, comma 4 del Codice ammonta ad € **1.115.500,00= (euro Unmilionecentoquindicimilacinquecento/00)** di cui € 1.100.000,00= (euro Unmilione-cento/00) per lavori soggetti a ribasso d’asta ed € 15.500,00= (euro Quindicimilacinquecento/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Il corrispettivo dell’appalto è determinato parte a corpo e parte a misura.

Tutti gli importi sono da intendersi al netto degli oneri fiscali.

Le condizioni e modalità di erogazione dell’anticipazione del prezzo dell’appalto sono stabilite all’art. 35, comma 18, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., come modificato dall’art. 207 del D.L. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”), convertito con modificazioni dalla Legge 77/2020.

Il tempo utile complessivo per l’ultimazione dei lavori è stabilito in giorni **182 (Centoottantadue) naturali e consecutivi**, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Per il mancato rispetto dei tempi previsti, anche parziali, per la realizzazione dei lavori verrà applicata una penale in misura giornaliera pari all’1 (uno) per mille dell’ammontare netto contrattuale, così come previsto all’art. 5 del CSA.

Ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’Ente, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell’articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione

giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta; l'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Nell'appalto sono compresi tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e realizzato a regola d'arte, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo e suoi allegati. L'esecutore dei lavori deve essere qualificato e improntare la propria attività ai principi di qualità, professionalità e correttezza. A tal fine i prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualità aziendali impiegati devono essere certificati ai sensi della normativa vigente.

ART. 6 – REQUISITI DI ORDINE GENERALE, TECNICO-ORGANIZZATIVI ED ECONOMICO FINANZIARI DI AMMISSIBILITÀ PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA E CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI

Per essere ammessi alla presente procedura i concorrenti devono possedere, alla data fissata quale termine per la presentazione dell'offerta, i seguenti requisiti:

- 1) Iscrizione alla C.C.I.A.A. (Registro delle Imprese) ovvero, se imprese non italiane residenti in uno Stato U.E., in analogo registro professionale o commerciale dello Stato U.E. di residenza;
- 2) Insussistenza delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare ex articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., comprese quelle previste dalla normativa antimafia;
- 3) Possesso di certificazione rilasciata da società di attestazione SOA, regolarmente autorizzata, per qualificazione in categorie e classifiche, ai sensi della vigente normativa, ovvero, laddove consentito, i requisiti alternativi di cui all'art. 90 del DPR 207/2010.

I lavori da eseguire sono classificati, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. oo-bis) e oo-ter) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 2 del DM 48/2016, come segue:

Lavorazioni	Categ.	Classe	Importo	Indicazioni speciali ai fini della gara		
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane	OG3	III	€ 813.602,43	Prevalente	qualificazione obbligatoria	Subappaltabile
Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione	OG6	I	€ 177.430,53	Scorporabile	qualificazione obbligatoria	Subappaltabile
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	OS30	I	€ 91.768,89	SIOS < 10 % (art. 2 DM 48/2016) - Scorporabile	qualificazione obbligatoria	Subappaltabile

Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie	OS3	I	€ 32.698,15	Altra categoria di cui si compone l'intervento <u>non scorporabile</u> in quanto di importo inferiore al 10% o a € 150.000 (ai sensi dell'art.3 lett. oo-ter del Codice) e ricompresa nella categoria prevalente ai fini della partecipazione	Subappaltabile
TOTALE APPALTO			€ 1.115.500,00		

Ai fini della partecipazione alla presente procedura si rappresenta quanto segue:

- i) ai sensi dell'art. 3 comma 2 del DM 248/2016, “[...] l'operatore economico in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera c) nella categoria OG 11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 30 e OS3 per la classifica corrispondente a quella posseduta [...]”;
- ii) ai sensi dell'art. 61 comma 2 del DPR 207/2010 tutt'ora vigente, “[...] la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 92, comma 2 [...]”;
- iii) ai sensi dell'art. 92 comma 1 del DPR 207/2010 tutt'ora vigente “Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente [...]”.

Ai sensi dell'art. 105 comma 1, così come modificato dall'art. 49, comma 1, lettera b), sub. 1) del DL 77/2021, “[...] A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti [...]”. I lavori sono subappaltabili nel limite massimo del 50% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 così come transitoriamente derogato, fino al 31.10.2021, dall'art. 49 del DL 77/2021 (c.d. “Decreto Semplificazioni-Bis”) che ha abrogato l'art. 1, comma 18, primo periodo, del DL 32/2019, convertito, con modificazioni, dalla Legge 55/2019.

L'esecuzione dei lavori potrà essere affidata in subappalto soltanto ad impresa in possesso dei requisiti necessari, previa dichiarazione di subappalto, resa dal concorrente in fase di gara, nell'apposita sezione del documento di gara unico europeo (DGUE).

Le modalità di esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento saranno dettagliate nel Capitolato Speciale d'appalto e nel Progetto Esecutivo che formeranno parte integrante del presente disciplinare di gara.

ART. 7 – AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett.b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e di idoneità professionale (Iscrizione alla CCIAA), di cui al precedente art. 6 punti 1) e 2).

Il concorrente deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria indicati **all'art. 14 punto 10)**

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante

presentazione di un proprio DGUE (**art. 14 punto 10) lett. b)**, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto **all'art. 14 punto 10) lett. a)**.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento (**art. 14 punto 10) lett. d)** contiene, a **pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

L'ausiliaria dovrà produrre, altresì, il codice PassOE, secondo le indicazioni di cui al successivo **art. 14 punto 10) lett. c)** e copia conforme dell'attestazione SOA di cui al successivo **art. 14 punto 10) lett. e)**.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a **pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria subentrante indicati al punto **all'art. 14 punto 10)**. In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi **causa di esclusione** dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

ART. 8 – SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 105 comma 1, così come modificato dall'art. 49, comma 1, lettera b), sub. 1) del DL 77/2021, “[...] *A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti [...]*”.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta, nell'apposita sezione del DGUE (parte II sezione “D”), le parti del contratto che intenderà subappaltare a terzi, nei limiti del 50% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 così come transitoriamente derogato, fino al 31.10.2021, dall'art. 49 del DL 77/2021 (c.d. “Decreto Semplificazioni-Bis”) che ha abrogato l'art. 1, comma 18, primo periodo, del DL 32/2019, convertito, con modificazioni, dalla Legge 55/2019; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 lett.a) la suddetta disposizione opera in deroga, altresì, all'art. 105 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, pertanto, anche le opere relative alla categoria OS30 (c.d. SIOS) possono essere interamente subappaltate, fermo restando il limite complessivo di cui sopra.

L'autorizzazione al subappalto, da rilasciarsi entro il termine di cui all'art. 105 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 su formale istanza dell'Appaltatore, è, altresì, subordinata alla presentazione della documentazione di cui all'art. 105 commi 7 e 18 del D.Lgs. 50/2016 e alla verifica in capo al subappaltatore del possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e dei requisiti di qualificazione SOA o in alternativa dei requisiti

di cui all'art. 90 del DPR 207/2010 (laddove consentito), per le opere di competenza oggetto di subappalto. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice. Per tutto quanto non previsto da presente articolo, si rimanda espressamente alla disciplina di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, come da ultimo modificato dal DL 77/2021, e al Capitolato speciale d'appalto.

ART. 9 – GARANZIA PROVVISORIA

In considerazione dell'importo rilevante dei lavori, nonché dell'apporto finanziario della Comunità Europea e del MIT (ora MIMS), con i connessi obblighi e le stringenti tempistiche di realizzazione dell'investimento in capo a codesto Ente, si ritiene che ricorrano particolari esigenze che giustifichino la richiesta della garanzia provvisoria.

Non si applica la disposizione di cui all'art. 1 comma 4 del DL 76/2020 coordinato con la Legge di conversione n. 120/2020 e successivamente modificato dal DL 77/2021, in quanto la presente procedura non rientra nelle modalità di affidamento di cui al citato art. 1 del DL 76/2020 (Procedure negoziate sotto-soglia), come previsto, altresì, dal Parere del MIT (ora MIMS) n. 735 del 24/09/2020.

L'importo di detta garanzia è, pertanto, pari ad € **22.310,00= (Euro ventiduemilatrecentodieci/00)**, corrispondente al **2%** dell'importo complessivo di appalto, ai sensi dell'art. 93 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Per le modalità e termini di presentazione della garanzia si rimanda al successivo art. 10 punto 3).

ART. 10 – SOPRALLUOGO

Non è previsto sopralluogo obbligatorio.

L'eventuale sopralluogo facoltativo dovrà essere effettuato dal Legale Rappresentante, da un Direttore tecnico, da un procuratore speciale o da un dipendente della ditta concorrente munito di apposita delega e documento di riconoscimento; in caso di partecipazione in ATI, lo stesso potrà essere effettuato indifferentemente da un rappresentante dell'impresa Capogruppo o dell'impresa Mandante.

Qualora l'Azienda invitata intenda procedere ad un sopralluogo, dovrà comunicare tale richiesta a mezzo piattaforma GPA alla stazione appaltante, con congruo anticipo, per consentire all'Ente di pianificare le visite dei luoghi compatibilmente con le proprie esigenze di servizio.

ART. 11 – PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Con comunicato del 23/12/2020 l'ANAC ha ristabilito, a decorrere dal 01/01/2021, l'obbligo per gli operatori economici e le stazioni appaltanti del versamento dei contributi dovuti all'Autorità per tutte le procedure di scelta del contraente, secondo le disposizioni della Delibera ANAC 18 dicembre 2019, n. 1197, recante "Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2020" pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 250 del 9 ottobre 2020.

I concorrenti, pertanto, dovranno effettuare, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità per un importo pari a € **140,00= (Euro Centoquaranta/00)** secondo le modalità di cui alla citata Delibera ANAC n. 1197 del 18/12/2019, allegando la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della L. 266/2005.

ART. 12 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Gli operatori economici interessati dovranno presentare la propria offerta mediante la piattaforma GPA, **a pena di esclusione**,

entro le ore 12:00 del giorno 31 Agosto 2021

Resta fermo quanto previsto dall'art. 79, commi 3 e 5-bis del Codice.

Il caricamento dell'offerta dovrà avvenire seguendo la procedura guidata di caricamento dei documenti.

Nella homepage della piattaforma GPA all'interno della sezione "Hai bisogno di aiuto?" è pubblicato il manuale di utilizzo della piattaforma GPA per gli operatori economici (scaricabile al seguente link https://gpa.appaltiamo.eu/docs/Manuale%20GPA%20_OE.pdf).

Tutte le scadenze devono intendersi riferite all'ora italiana.

L'invio dell'offerta al di fuori dei predetti termini temporali o con modalità diverse da quelle indicate nel presente articolo comporta la non ricevibilità dell'offerta e la non ammissione alla procedura.

L'offerta si considera ricevuta nel tempo indicato dalla piattaforma, come risultante dai *log* del sistema. I concorrenti esonerano la stazione appaltante e il gestore della piattaforma telematica da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere la piattaforma ed a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura. Pertanto, è, in ogni caso, responsabilità dei concorrenti l'invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste, pena l'esclusione dalla procedura.

L'elenco della documentazione presentata nella propria offerta potrà essere verificato dall'operatore economico all'interno del documento PDF "**Conferma di partecipazione**" scaricato dalla piattaforma, che dovrà poi essere sottoscritto digitalmente e ricaricato su GPA ai fini della conferma della propria partecipazione. Entro la scadenza del termine per presentare offerta l'operatore economico potrà ritirare la propria offerta tramite l'apposito pulsante "**Ritira**" nella sezione Procedure – Inviata. In seguito, per presentare una nuova offerta per la procedura, il concorrente dovrà ricominciare dall'inizio la procedura guidata di inserimento dell'offerta.

La documentazione richiesta, che costituirà l'offerta, dovrà essere **debitamente firmata digitalmente** (laddove espressamente previsto dalla piattaforma GPA), pena la nullità dell'offerta e comunque la non ammissione alla procedura.

Non sono ammesse, pena l'esclusione, le offerte irregolari, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla richiesta, parziali, indeterminate, plurime, in aumento rispetto alla base d'asta, pari a zero.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. (nel testo coordinato) 28 dicembre 2000, n. 445; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9, del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (da redarre preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione sulla piattaforma telematica GPA), ivi compresa l'offerta tecnica e l'offerta economica, devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato

come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Ai sensi dell'articolo 59, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., fermo restando quanto previsto all'articolo 83, comma 9, del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sono considerate irregolari le offerte:

- che non rispettano i documenti di gara;
- che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel presente disciplinare;
- giudicate anormalmente basse.

Ai sensi dell'articolo 59, comma 4, del citato D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sono considerate inammissibili le offerte:

- per le quali si ritiene possano sussistere gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
- che non hanno la qualificazione necessaria;
- il cui prezzo è pari o superiore all'importo posto a base di gara.

La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive della apposita procedura guidata sulla piattaforma GPA, che consentono di predisporre:

- Busta telematica A – Documentazione amministrativa;
- Busta telematica B – Offerta tecnica;
- Busta telematica C – Offerta economica.

ART. 13 – SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- a. il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- b. l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda sono sanabili;
- c. la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- d. la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a 10 (dieci) giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni

presentati.

ART. 14 – CONTENUTO DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta telematica dovrà contenere la seguente documentazione, da trasmettere secondo le modalità di cui al presente disciplinare.

- 1) **DGUE – Documento di Gara unico Europeo**, sottoscritto digitalmente, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dal legale rappresentante dell’operatore economico (**UTILIZZARE MODELLO ALLEGATO A**). Il DGUE allegato dall’Amministrazione prevede già barrate alcune parti che non devono essere compilate. Nel DGUE gli operatori dovranno attestare il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

La dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di cui all’art. 80, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. può essere presentata dal legale rappresentante dell’operatore economico in nome e per conto delle seguenti altre figure indicate dalla Legge:

- in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico;
- in caso di società in nome collettivo: tutti i soci e direttore tecnico;
- in caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari e direttore tecnico;
- in caso di altre società o consorzi: tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero pari o inferiore a quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

In alternativa a questa dichiarazione l’operatore economico può presentare una singola autocertificazione da parte di ciascuno dei soggetti sopra indicati;

- 2) **Dichiarazione da redigere secondo l’ALLEGATO B**, sottoscritta digitalmente da un amministratore munito di potere di rappresentanza o da un procuratore speciale (nel qual caso deve essere allegata la procura speciale o copia autentica della medesima) contenente le ulteriori dichiarazioni integrative al DGUE (vedasi punti da A.1 ad A.11 e da B.1 a B.11 presenti nel medesimo Allegato B);
- 3) **Garanzia provvisoria** per l’importo di € 22.310,00= (**Euro ventiduemilatrecentodieci/00**), corrispondente al 2% dell’importo complessivo di appalto, ai sensi dell’art. 93 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

La garanzia è altresì corredata da **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario.

Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, in assegni circolari, con versamento a mezzo Bonifico Bancario su conto corrente intestato a "Consorzio per la Zona Agricolo Industriale di Verona" – c/o Banca Unicredit – Codice IBAN: IT28P0200805364000030041264, indicando, quale causale obbligatoria, l'oggetto della procedura di gara seguito dalle specifiche della tipologia di garanzia resa. **In questo caso dovrà essere presentata mediante invio alla piattaforma GPA una copia in formato elettronico del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso. Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre a pena di esclusione l'impegno al rilascio della garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, ove il concorrente risultasse aggiudicatario;**
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

Con comunicato della Banca d'Italia del 12/5/2016 è stato precisato che possono esercitare l'attività di concessione di finanziamenti al pubblico, oltre agli intermediari già iscritti al nuovo "albo" ex art. 106 TUB, anche gli intermediari che, avendo presentato istanza nei termini previsti per l'iscrizione nel medesimo "albo", abbiano un procedimento amministrativo avviato ai sensi della l. n. 241/90 e non ancora concluso.

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito (Consorzio per la Zona Agricolo Industriale di Verona);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 Gennaio 2018, n. 31;
- d) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - l'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

- f) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- g) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- h) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia provvisoria, nonché la dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora l'operatore economico risultasse aggiudicatario, di cui al successivo punto 4, dovranno essere prodotte secondo una delle due modalità seguenti:

- sotto forma di documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D. Lgs. n. 82/2005 sottoscritto, con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredata da: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, da autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del su richiamato Decreto;
ovvero, in alternativa:
- sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 82/2005. Il documento cartaceo dovrà esser costituito: i) dalla garanzia sottoscritta dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo dell'autodichiarazione, da autentica notarile. La conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale, nell'ipotesi di cui all'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 82/2005, ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 22, comma 2 del D. Lgs. n. 82/2005.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e dalle consorziate designate come esecutrici.

Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui al primo periodo dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Nel caso di possesso delle ulteriori certificazioni indicate nell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. la ditta potrà usufruire delle altre forme di riduzione della garanzia nei limiti indicati dalla citata normativa; anche in tale caso devono essere prodotte copie rese conformi agli originali delle certificazioni

possedute. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

In caso di decadenza o revoca dall'aggiudicazione per inadempimento degli obblighi gravanti sull'aggiudicatario prima della stipula del contratto, ovvero per accertata mancanza in capo allo stesso dei requisiti richiesti, la stazione appaltante provvederà all'incameramento della garanzia provvisoria, fatto salvo il diritto al maggiore danno, riservandosi la facoltà di aggiudicare i lavori al concorrente che segue nella graduatoria finale. Tale facoltà può essere esercitata anche nel caso di rinuncia all'appalto, in caso di fallimento, di risoluzione o recesso, senza che in ogni caso da suddette circostanze derivi alcun diritto per i concorrenti utilmente collocati in graduatoria.

- 4) **Dichiarazione, prevista a pena di esclusione dall'art. 93 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, di un istituto bancario**, ovvero di una compagnia di assicurazione o degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1.9.1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, **contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla garanzia definitiva**, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo.

Ai sensi dell'art. 93 comma 8 secondo periodo, il presente impegno non è richiesto nel caso in cui il concorrente sia una microimpresa, piccola e media impresa o un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, così come rinvenibile dalla dichiarazione prodotta nella Parte II Sez. A del DGUE.

- 5) **Capitolato speciale d'appalto, firmato digitalmente per accettazione** dai soggetti più oltre indicati nel paragrafo "**ATTENZIONE-IMPORTANTE**".
- 6) **Dichiarazione di presa visione del progetto e di conoscenza dei luoghi** redatta secondo l'**ALLEGATO C**, sottoscritta digitalmente dai soggetti più oltre indicati nel paragrafo "**ATTENZIONE-IMPORTANTE**". N.B.: **NON** è previsto sopralluogo obbligatorio; l'eventuale sopralluogo facoltativo dovrà essere effettuato dal Legale Rappresentante, da un Direttore tecnico, da un procuratore speciale o da un dipendente della ditta concorrente munito di apposita delega e documento di riconoscimento; in caso di partecipazione in ATI, lo stesso potrà essere effettuato indifferentemente da un rappresentante dell'impresa Capogruppo o dell'impresa Mandante.

Qualora l'Azienda invitata intenda procedere ad un sopralluogo, dovrà comunicare tale richiesta a mezzo piattaforma GPA alla stazione appaltante, con congruo anticipo, per consentire all'Ente di pianificare le visite dei luoghi compatibilmente con le proprie esigenze di servizio.

- 7) **Codice "PassOE"** rilasciato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con le modalità previste dalla delibera n° 111 del 20/12/2012 dell'Autorità medesima. La mancata consegna del codice PassOE non costituisce motivo di esclusione dalla gara né di sanzione, ma può essere oggetto di soccorso istruttorio (art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) a condizione che l'operatore possa dimostrare l'avvenuta registrazione presso i servizi informatici dell'ANAC (AVCpass), da intendersi quale pre-requisito essenziale non sanabile, anteriormente alla scadenza del termine di presentazione della domanda.
- 8) **Copia della ricevuta del versamento del contributo ANAC**, di cui al precedente art. 11 e per l'importo di € 140,00= (Euro Centoquaranta/00), sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico.
- 9) **Dichiarazione**, da redigere utilizzando l'**ALLEGATO D, di presa visione del Codice di comportamento** del Consorzio ZAI, sottoscritta digitalmente dai soggetti più oltre indicati nel paragrafo "**ATTENZIONE-IMPORTANTE**".
- 10) **Eventuale documentazione relativa all'avvalimento (art. 89 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)**
Qualora l'operatore economico intenda dimostrare il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, dovrà produrre la seguente documentazione:
- a) **Dichiarazione** da redigere secondo l'**ALLEGATO E**, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da altro soggetto munito di idonei poteri per impegnare l'impresa ausiliaria attestante:
- l'obbligo incondizionato e irrevocabile, verso l'operatore economico e verso la Stazione Appaltante, di messa a disposizione per tutta la durata del contratto delle risorse e dei mezzi necessari di cui è carente l'operatore economico;
 - la non partecipazione alla gara in proprio o come associata di altro raggruppamento;
- b) **DGUE** sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o da altro soggetto munito di idonei poteri dell'impresa ausiliaria;
- c) **Codice PassOE** dell'ausiliaria;
- d) **Originale** sottoscritto digitalmente dall'operatore economico e dall'impresa ausiliaria o copia autentica notarile del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell'operatore economico a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse e/o i mezzi prestatati necessari per tutta la durata del contratto. Il predetto contratto dovrà essere determinato nell'oggetto e nella durata e dovrà contenere ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento. Pertanto, a pena di nullità, il contratto di avvalimento dovrà riportare, in modo compiuto, specifico, esplicito ed esauriente la durata del contratto, l'oggetto dell'avvalimento, il tutto con dettagliata indicazione delle risorse e/o dei mezzi prestatati in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento.

L'Amministrazione eseguirà in corso d'esecuzione del contratto le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria e l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto ed in particolare che le prestazioni oggetto di appalto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria, che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

Si precisa che nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. nei confronti dei sottoscrittori, l'Amministrazione esclude l'operatore economico ed esclude la garanzia provvisoria di cui al precedente punto 3.

Si precisa, infine, che le comunicazioni recapitate alla ditta concorrente (avvalente) si intendono validamente effettuate anche alla ausiliaria.

e) **Copia conforme attestazione SOA dell'ausiliaria.**

11) Eventuale dichiarazione di subappalto (art. 105 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).

Gli operatori economici indicano in sede di gara, nell'apposita sezione del DGUE (parte II sezione "D"), le parti del contratto che intenderanno subappaltare a terzi, in conformità a quanto previsto dall'art. 105, comma 4, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

12) In caso di partecipazione in R.T.I. già costituito:

- **mandato collettivo irrevocabile** con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- **dichiarazione** in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

13) In caso di partecipazione in consorzio ordinario o GEIE già costituito:

- **atto costitutivo e statuto**, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- **dichiarazione** in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati;

14) In caso di partecipazione in R.T.I. o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:

- **impegno a conferire mandato collettivo speciale** con rappresentanza all'impresa che viene designata come mandataria/capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate e **contestuale impegno** ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 co. 8 del Codice;
- **dichiarazione** in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

15) Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti ad un contratto di rete:

§ Se la rete è dotata di un organo comune **con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

- copia del **contratto di rete**, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

§ Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è **priva di soggettività giuridica:**

- copia del **contratto di rete**, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale, in seguito: CAD), recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto

con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

- dichiarazione che indichi le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

§ Se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è **sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti**, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

- in caso di RTI costituendo: copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c) le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

16) Copia conforme all'originale dell'attestazione SOA in corso di validità (che comprova la qualificazione dell'operatore economico nelle categorie di lavori indicate all'art.6), sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico titolare della attestazione.

ATTENZIONE-IMPORTANTE

La documentazione di cui ai punti 1 (Allegato A - DGUE), 2 (Allegato B - Dichiarazione integrativa al DGUE) e 16 (Attestazione SOA) deve essere **prodotta e digitalmente sottoscritta**, in caso di **concorrente singolo**, dal titolare dell'impresa individuale/legale rappresentante della società; nel caso di concorrenti costituiti da **imprese riunite** o associate o **che intendano riunirsi** o associarsi, **ciascuna** di dette imprese dovrà presentare un proprio **distinto** DGUE (Allegato A), la Dichiarazione integrativa al DGUE (Allegato B) e copia dell'attestazione SOA. Tale documentazione dovrà, pertanto, essere digitalmente sottoscritta dal titolare/legale rappresentante di **ciascun concorrente** che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE o l'aggregazione di imprese in rete.

Resta fermo l'obbligo, in caso di partecipazione come RTI/Consorzio/GEIE costituito/constituendo o come Rete di imprese, di presentazione dell'ulteriore documentazione richiesta ai precedenti punti 12) – 13) – 14) – 15).

Nel caso dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. (b) e (c) Dlgs 50/2016, la/e consorziata/e indicata/e come esecutrice/i dei lavori dovrà/dovranno presentare un proprio **distinto** DGUE (Allegato A), la Dichiarazione integrativa al DGUE (Allegato B) e copia dell'attestazione SOA.

In caso di Avvalimento, l'impresa ausiliaria dovrà presentare sottoscritta con firma digitale la documentazione di cui al precedente punto 10).

La documentazione di cui ai punti 5 (capitolato), 6 (presa visione progetto), 7 (PassOE), 8 (ricevuta di versamento del contributo ANAC), 9 (presa visione codice di comportamento Consorzio ZAI) deve essere sottoscritta digitalmente, in caso di **concorrente singolo**, dal titolare dell'impresa individuale/legale rappresentante della società; nel caso di concorrenti costituiti da **imprese riunite** o associate o **che intendano riunirsi** o associarsi, deve essere sottoscritta digitalmente dal titolare/legale rappresentante di **ciascun concorrente** che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE o l'aggregazione di imprese in rete; nel caso dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. (b) e (c) Dlgs 50/2016, e nel caso di avvalimento, detta documentazione deve essere sottoscritta digitalmente anche dalla/e consorziata/e indicata/e come esecutrice/i dei lavori (nel primo caso), e dall'impresa ausiliaria (nel secondo caso). La documentazione di cui ai punti 5 (capitolato), 6 (presa visione progetto), 7 (PassOE), 8 (ricevuta di versamento del contributo ANAC), 9 (presa visione codice di comportamento Consorzio ZAI) deve essere, pertanto, **unica**, indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte digitalmente anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata, **a pena di esclusione**, in copia conforme all'originale, la relativa procura.

Per ciò che attiene le modalità relative alla corretta intestazione e sottoscrizione della garanzia provvisoria (punto 3) e dell'impegno al rilascio della garanzia definitiva (punto 4), in caso di partecipazione come concorrente singolo o plurimo, si rimanda alla disciplina dettagliata prevista ai citati punti.

ART. 15 – CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA “B” – OFFERTA TECNICA

All'interno della “Busta telematica B” il concorrente deve caricare la propria offerta tecnica, composta da un file in formato PDF, **sottoscritto digitalmente** dal legale rappresentante dell'operatore economico, redatto in formato A4 secondo le modalità e caratteristiche indicate di seguito.

La relazione tecnica dovrà essere completa e dettagliata, **per capitoli/paragrafi corrispondenti ai criteri ed ai sub-criteri di valutazione**, così come indicati al successivo art. 17.

A pena di esclusione, in caso di associazioni di imprese o di professionisti non ancora costituiti, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i componenti dell'associazione.

A pena di esclusione, all'interno dell'offerta tecnica non dovranno essere inseriti elementi riconducibili all'offerta economica.

Il file dell'offerta tecnica è costituito da un documento composto da un numero massimo di 20 facciate, in formato A4 (carattere Arial, dimensione minima carattere 11, interlinea 1,5).

Precisazioni:

Le facciate eccedenti i limiti di cui sopra, non saranno prese in considerazione per la valutazione complessiva dell'offerta tecnica. Sono esclusi dal conteggio delle pagine l'indice e le eventuali copertine.

In allegato ai documenti costituenti l'offerta tecnica, il concorrente è libero di riportare planimetrie, cartografie, schemi grafici e tipologici, schede tecniche, *depliant*, foto, etc, senza che ciò venga considerato un superamento dei limiti, in termini di numero di facciate, previsti. Quanto offerto in seno all'offerta tecnica si intende migliorata rispetto a quanto previsto dal Progetto esecutivo a base di gara, pertanto **non soggetto ad alcun compenso aggiuntivo rispetto al prezzo proposto dal concorrente nell'offerta economica.**

Sottoscrizione della documentazione tecnica

Tutta la documentazione tecnica di cui sopra, costituente l'offerta tecnica, deve essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate per la sottoscrizione della documentazione di gara.

Omissione della documentazione tecnica

L'omissione di uno o più dei documenti richiesti dal presente Disciplinare e costituenti l'offerta tecnica comporta la non attribuzione del punteggio all'elemento di valutazione a cui è riferito il documento omesso. L'offerta tecnica dovrà essere priva di qualsiasi indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico, **pena l'esclusione**.

È nulla l'offerta tecnica priva di sottoscrizione digitale.

ART. 16 – CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA “C” – OFFERTA ECONOMICA

All'interno della “Busta telematica C” il concorrente dovrà caricare, **a pena di esclusione** e con le modalità di seguito specificate, **la lista delle categorie e forniture (ALLEGATO F, sottoscritto dal RUP, presente nella sezione “Lotto” – “Busta economica”)**. La lista in formato *.pdf*, completa in ogni sua parte, dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. La lista è composta di otto colonne. Nella prima colonna è riportato il numero progressivo delle voci, nella seconda il codice delle voci, nella terza colonna la descrizione delle voci, nella quarta colonna le unità di misura, nella quinta colonna il quantitativo previsto per ogni voce. **I concorrenti riporteranno i prezzi unitari che offrono per ogni lavorazione e fornitura espressi in cifre nella sesta colonna ed in lettere nella settima colonna e, nella ottava colonna, i prodotti dei quantitativi indicati nella quinta colonna per i prezzi indicati nella settima.**

I prezzi unitari offerti e i prodotti dovranno essere indicati con un numero massimo di 3 (tre) cifre decimali oltre la virgola, con arrotondamento all'unità superiore dei decimali in eccesso.

Si precisa che:

- l'offerta è vincolante per 180 giorni decorrenti dalla scadenza del termine per la sua presentazione;
- non saranno ammesse offerte condizionate, né offerte parziali, plurime o alternative;
- nella Busta Telematica C – Offerta economica non deve essere inserito alcun altro documento oltre all'offerta economica di cui all'Allegato F;
- l'offerta economica (da inserire nella busta telematica “C”), **pena l'esclusione**, dovrà essere sottoscritta digitalmente in caso di concorrente singolo: dal titolare dell'impresa individuale o dal legale rappresentante della società; nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o che intendano riunirsi o associarsi: dal titolare/legale rappresentante di ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE o l'aggregazione di imprese in rete; nel caso di consorzi: anche dal titolare/legale rappresentante della consorziata che eseguirà il lavoro; nel caso di avvalimento: anche dall'impresa ausiliaria;
- nel caso in cui l'offerta economica (da inserire nella busta “C”) sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va allegata, **a pena di esclusione**, in copia dichiarata conforme all'originale sottoscritta con firma digitale, la relativa procura;
- la lista delle categorie e delle lavorazioni e forniture per l'esecuzione dei lavori ha valore ai soli fini dell'aggiudicazione e non anche per la determinazione del corrispettivo che rimane stabilito per la parte a corpo nell'ammontare fisso ed invariabile riportato in contratto;
- il concorrente ha l'obbligo di controllare le voci riportate nella lista suddetta relativamente alla parte a corpo, previo accurato esame degli elaborati progettuali allegati alla presente; in esito a tale verifica il concorrente è tenuto ad integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive ed a inserire le voci e le relative quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale, nonché negli altri documenti che è previsto facciano parte del contratto, alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire;

- in calce alla lista delle categorie (Allegato F) dovrà essere indicato il prezzo complessivo offerto, rappresentato dalla somma dei prodotti riportati nella settima colonna, **il conseguente ribasso percentuale e, a pena di esclusione, gli oneri di sicurezza aziendali ed i costi della manodopera**, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Il ribasso percentuale dovrà essere indicato con un numero massimo di 3 (tre) cifre decimali oltre la virgola, con arrotondamento all'unità superiore dei decimali in eccesso;
- l'incompletezza dell'offerta economica (o di una parte di essa) costituisce irregolarità essenziale insanabile; pertanto è causa di esclusione l'omessa indicazione anche di un solo prezzo unitario (in cifre ed in lettere) nella compilazione della lista di categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto.

L'operatore economico dovrà inoltre riportare, al momento del caricamento dell'offerta, nello specifico campo presente all'interno della busta telematica dell'offerta economica il ribasso unico percentuale offerto.

Il ribasso unico percentuale indicato all'interno del file in pdf "Lista delle categorie" (Allegato F), dovrà corrispondere a quello riportato nello specifico campo riportato nella busta telematica dell'offerta economica. In caso di discordanza, il sistema prenderà in considerazione il ribasso riportato nel predetto campo della piattaforma.

ART. 17 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

	Punteggio
Offerta tecnica	<i>70 su 100</i>
Offerta economica	<i>30 su 100</i>
TOTALE	100 su 100

17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi che potranno essere alternativamente attribuiti quali punteggi Qualitativi (ossia i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice) e Quantitativi (ossia punteggi attribuiti sulla scorta della formula matematica indicata in corrispondenza dei rispettivi criteri).

ELEMENTI QUALITATIVI			
A1	Sviluppo e svolgimento dei lavori		20 punti
1	Organizzazione di cantiere finalizzata a razionalizzare i percorsi dei mezzi d'opera e di trasporto dei materiali, anche per gli aspetti relativi alla sicurezza e per diminuire le interferenze con le attività interportuali ed esterne all'interporto. Saranno valutate sia il layout delle vie di transito e di accesso alle aree di intervento con i mezzi d'opera individuati dalla ditta, che il numero e la qualità dei sottocantieri che la ditta intende avviare simultaneamente. L'attribuzione del punteggio avviene con un giudizio di insieme rispetto a quanto indicato dai concorrenti nell'offerta tecnica, valutando positivamente la completezza, la coerenza, l'efficacia e la fattibilità delle proposte, privilegiando le scelte di gestione del cantiere	Max 12 punti	

	<p>che garantiscano il rispetto dei termini per l'esecuzione dei lavori. Proposta relativa alla installazione e conduzione del cantiere. La ditta dovrà specificare (anche con un eventuale schema grafico):</p> <ul style="list-style-type: none"> - dislocazione e dimensioni delle attrezzature utilizzate riferite alle zone di lavorazione interne ed esterne; - mitigazione delle interferenze con le attività lavorative esistenti ed il contesto circostante; - indicazione sugli elementi aggiuntivi previsti dal PSC finalizzati esclusivamente alla prevenzione degli infortuni sul lavoro. 		
2	<p>Attrezzature, macchinari, prodotti e processi/metodi di esecuzione dei lavori, ovvero criteri di realizzazione dei lavori. Saranno valutati i metodi, il personale (qualifica e consistenza numerica) e le procedure esecutive che la ditta intende utilizzare nelle diverse lavorazioni, compreso lo smaltimento dei rifiuti. Inoltre saranno valutati numero e tipologie di attrezzature e mezzi d'opera utilizzati in cantiere. La ditta dovrà specificare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tecniche di riduzione dell'impatto acustico finalizzate agli operatori di cantiere; - tecniche di riduzione e abbattimento delle eventuali polveri e terra/ghiaia sulle vie di transito da e per il cantiere; - personale tecnico presente in pianta stabile che verrà dedicato alla direzione tecnica in cantiere; - organizzazione dell'ufficio del responsabile di cantiere e modalità di interazione con la D.L. e la Committenza. <p>In particolare saranno oggetto di valutazione l'organizzazione e il numero delle squadre che opereranno simultaneamente in zone diverse del cantiere, privilegiando personale proprio rispetto al subappalto, nonché la compatibilità dei mezzi utilizzati per l'esecuzione dei lavori rispetto ai luoghi ove si eseguono le opere.</p>	Max 8 punti	
A2	Soluzioni progettuali migliorative		30 Punti
1	<p>Descrivere ed indicare eventuali proposte migliorative in merito alla realizzazione del corpo stradale del parcheggio, senza alterare le quote finali dei piani di calpestio. Le modifiche migliorative proposte dovranno essere corredate da schemi grafici, schede tecniche illustrative e prestazionali (calcoli geotecnici ecc.).</p>	Max 27 punti	
2	<p>Descrivere ed indicare eventuali proposte migliorative in merito all'impiego di materiali di maggior pregio e durabilità per la realizzazione delle finiture di tutti i marciapiedi perimetrali interni (esclusi i cordoli che rimangono come da progetto esecutivo), per una superficie di circa 370 metri quadri, proposti nel progetto esecutivo in conglomerato bituminoso. Le modifiche migliorative proposte dovranno essere corredate da schede tecniche illustrative e prestazionali degli elementi proposti.</p>	Max 3 punti	
A3	Miglioramento funzionale delle opere d'arte esistenti (viabilità in uscita dal parcheggio)		10 Punti
1	<p>Descrivere ed indicare eventuali interventi manutentivi, da effettuare nel corso dei lavori, in merito al corpo stradale della strada esistente in uscita dal parcheggio sicuro, per una superficie di circa 500 metri quadri, ubicata a ovest dello stesso ed eventualmente dei rispettivi marciapiedi. Le modifiche migliorative proposte dovranno essere corredate da schede tecniche illustrative e prestazionali del prodotto/i.</p>	Max 10 punti	

ELEMENTI QUANTITATIVI		
B1	Garanzia ulteriore rispetto a quella minima richiesta (2 anni) per Impianto TVCC	4 Punti
1	<p>Assunti come requisiti minimi quelli previsti nel progetto posto a base di gara, saranno assegnati punti per l'impianto di "Videosorveglianza" (rif. 112 N.P. 15)" offerto con garanzie di durata maggiore rispetto alla minima richiesta (2 anni)</p> <p>L'assegnazione del punteggio non potrà superare i 4 punti.</p> <p>Il coefficiente sarà compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), espresso fino alla terza cifra decimale. Tale coefficiente sarà pari ad 1 (uno) per il concorrente che avrà offerto la garanzia di durata maggiore rispetto alla minima richiesta (2 anni). Per gli altri concorrenti il coefficiente verrà calcolato con la seguente formula:</p> $D = (Goff - Gmin) / (Gmax - Gmin)$ <p>In cui</p> <p>Gmax = durata massima della garanzia offerta, espressa in anni.</p> <p>Goff = durata della garanzia offerta dal concorrente iesimo, espressa in anni.</p> <p>Gmin = durata minima della garanzia (pari a 2 anni).</p> <p>N.B. la ditta è chiamata ad indicare in cifre ed in lettere la durata della garanzia offerta.</p>	Max 4 punti
B2	Riduzione del tempo utile per l'ultimazione lavori (massimo 30 giorni in riduzione)	6 Punti
1	<p>Riduzione del tempo utile per l'ultimazione lavori (massimo 30 giorni in riduzione).</p> <p>Saranno accettate riduzioni dei giorni sino ad un massimo di 30 giorni.</p> <p>L'assegnazione del punteggio non potrà superare i 6 punti.</p> <p>Il coefficiente sarà compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), espresso fino alla terza cifra decimale. Tale coefficiente sarà pari ad 1 (uno) per il concorrente che avrà offerto il tempo complessivo minimo. Per gli altri concorrenti il coefficiente verrà calcolato con la seguente formula:</p> $D = (Tam - Toff) / (Tam - Tmin)$ <p>In cui</p> <p>Tam = tempo previsto dall'Amministrazione Appaltante</p> <p>Toff = tempo offerto dal concorrente iesimo</p> <p>Tmin = tempo minimo espresso in giorni.</p> <p><u>Si precisa che le eventuali offerte temporali inferiori a 152 giorni verranno riportate al tempo massimo da capitolato di 182 giorni naturali e consecutivi.</u></p> <p>N.B. la ditta è chiamata ad indicare in cifre ed in lettere il tempo di esecuzione dei lavori.</p>	Max 6 punti

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento **pari a 30 punti** per il **punteggio tecnico complessivo**. Il concorrente sarà **escluso** dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli **elementi qualitativi** (di cui ai Criteri A1, A2 e A3) è attribuito un coefficiente sulla base del metodo del confronto a coppie come previsto dalle Linee guida ANAC n.2 in materia di offerta economicamente più vantaggiosa.

In particolare, a ciascun singolo criterio o sub-criterio che compone l'elemento di valutazione, è attribuito un coefficiente da ciascun commissario, confrontando ciascuna offerta con ognuna delle altre offerte, attribuendo a ciascun confronto uno dei seguenti valori:

- 6 in caso di preferenza massima;
- 5 in caso di preferenza grande;
- 4 in caso di preferenza media;
- 3 in caso di preferenza piccola;
- 2 in caso di preferenza minima;
- in caso di parità è attribuito il valore di 1 ad ambedue le offerte della coppia in fase di confronto.

TABELLA PER IL CONFRONTO A COPPIE

	B	C	D	E	F	G	N
A	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AN
	B	BC	BD	BE	BF	BG	BN
		C	CD	CE	CF	CG	CN
			D	DE	DF	DG	DN
				E	EF	EG	EN
					F	FG	FN
						N-1

Per ciascun singolo criterio o sub-criterio che compone l'elemento di valutazione è effettuata la somma dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il relativo coefficiente definitivo, riportando ad 1 (uno) la somma di valore più elevato e proporzionando a tale somma di valore più elevato le somme delle altre offerte, mediante interpolazione lineare, secondo la formula:

$V(a)_i = P_i / P_{max}$	
dove:	
$V(a)_i$	è il coefficiente attribuito al criterio o sub-criterio (i) dell'offerta (a) compreso tra 0 (zero) e 1 (uno);
P_i	è la somma dei coefficienti attribuiti dai commissari al criterio o sub-criterio (i) dell'offerta (a) in esame;
P_{max}	è la somma di valore più elevato dei coefficienti attribuiti dai commissari al criterio o sub-criterio (i) tra tutte le offerte.

Il coefficiente compreso tra 0 (zero) e 1 (uno) sarà espresso fino alla seconda cifra decimale con arrotondamento all'unità superiore dei decimali in eccesso.

A ciascun singolo criterio o sub-criterio è quindi assegnato un punteggio costituito dal prodotto del relativo coefficiente così come sopra calcolato per il peso o il sub-peso massimo previsto per quel singolo criterio o sub-criterio.

Se le offerte ammesse sono **in numero inferiore a 3 (tre)**, in luogo del confronto a coppie, a ciascun elemento di valutazione è attribuito un coefficiente, compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), da parte di ciascun commissario, secondo la seguente scala di valori:

<i>Giudizio</i>	<i>Esempio di valori</i>	<i>Criterio di giudizio della proposta /del miglioramento</i>
Ottimo	1,00	è ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori
Buono	0,75	aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali
Discreto	0,50	aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio rispetto alle richieste minime
Sufficiente	0,25	miglioramento appena percepibile o appena sufficiente
Insufficiente	0,00	nessuna proposta o miglioramento rilevante in modo significativo

Per ciascun singolo criterio o sub-criterio che compone l'elemento di valutazione è effettuata la media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il relativo coefficiente definitivo, riportando ad 1 (uno) la media di valore più elevato e proporzionando a tale media di valore più elevato le medie delle altre offerte, mediante interpolazione lineare, secondo la formula:

$V(a)_i = P_i / P_{max}$	
dove:	
$V(a)_i$	è il coefficiente attribuito al criterio o sub-criterio (i) dell'offerta (a) compreso tra 0 (zero) e 1 (uno);
P_i	è la somma dei coefficienti attribuiti dai commissari al criterio o sub-criterio (i) dell'offerta (a) in esame;
P_{max}	è la somma di valore più elevato dei coefficienti attribuiti dai commissari al criterio o sub-criterio (i) tra tutte le offerte.

Il coefficiente compreso tra 0 (zero) e 1 (uno) sarà espresso fino alla seconda cifra decimale con arrotondamento all'unità superiore dei decimali in eccesso.

A ciascun singolo criterio o sub-criterio è quindi assegnato un punteggio costituito dal prodotto del relativo coefficiente così come sopra calcolato per il peso o sub-peso massimo previsto per quel singolo criterio o sub-criterio.

17.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

È attribuito all'offerta economica un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula lineare:

$C_i = (R_i / R_{max})$	
dove:	
C_i	coefficiente attribuito al concorrente i-esimo
R_i	ribasso percentuale dell'offerta del concorrente i-esimo
R_{max}	ribasso percentuale dell'offerta più conveniente

Il coefficiente sarà compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), espresso fino alla seconda cifra decimale con arrotondamento all'unità superiore dei decimali in eccesso.

Al concorrente sarà assegnato, quindi, un punteggio costituito dal prodotto del relativo coefficiente così come sopra calcolato per il punteggio previsto l'offerta economica pari 30 p.ti

17.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo-compensatore.

Il punteggio complessivo sarà pertanto dato dalla seguente formula:

$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$	
dove:	
P_i	Punteggio concorrente (i)
C_{ai}	Coefficiente criterio di valutazione (a), del concorrente (i)
C_{bi}	Coefficiente criterio di valutazione (b), del concorrente (i)
C_{ni}	Coefficiente criterio di valutazione (n), del concorrente (i)
P_a	Peso/Punteggio criterio di valutazione (a)
P_b	Peso/Punteggio criterio di valutazione (b)
P_n	Peso/Punteggio criterio di valutazione (n)

ART. 18 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

La prima seduta si terrà in forma telematica e sarà effettuata mediante la piattaforma GPA. In considerazione del fatto che la piattaforma GPA garantisce la massima segretezza e riservatezza delle offerte e la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità delle stesse, non è prevista la presenza degli operatori economici presso gli uffici della stazione appaltante, anche in ossequio alle disposizioni normative e di sicurezza per la prevenzione del rischio di contagio connesso all'emergenza epidemiologica e sanitaria da COVID-19.

La Stazione appaltante, provvederà comunque, nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., a rendere noto ai concorrenti il giorno e l'ora della convocazione della seduta con idoneo Avviso da pubblicarsi sul proprio profilo di committente all'indirizzo web <https://qevr.it/it/bandi-avvisi-legali.html>, nei 3 (tre) giorni antecedenti alla data della seduta. È onere dei concorrenti consultare periodicamente il sito: www.quadranteeuropa.it

Nel corso di tale seduta verrà esaminato il contenuto delle buste relative alla documentazione amministrativa, al fine anche di verificare l'eventuale necessità di ricorrere al soccorso istruttorio nel caso in cui vengano riscontrate carenze formali non essenziali nella documentazione prodotta.

Le offerte tecniche verranno aperte in un'ulteriore seduta telematica (la cui data ed orario saranno comunicati tempestivamente agli operatori economici candidati – mediante il sistema di comunicazione alle imprese previsto nell'ambito della piattaforma GPA), ai soli fini della verifica della regolarità formale delle stesse, solo dopo l'esame della documentazione amministrativa.

La Commissione Giudicatrice, acquisite le offerte tecniche, in successive sedute riservate, procederà alla valutazione tecnico-qualitativa delle medesime attribuendo il punteggio spettante per la qualità in applicazione dei criteri di valutazione indicati al precedente art. 17.

In successiva seduta telematica (la cui data ed orario saranno comunicati tempestivamente alle ditte partecipanti dal RUP - mediante il sistema di comunicazione alle ditte previsto nell'ambito della piattaforma GPA), alla presenza della Commissione Giudicatrice si procederà:

- all'inserimento – stante l'intervenuta valutazione tecnico-qualitativa delle offerte prodotte dalle ditte partecipanti – dei punteggi relativi agli elementi qualitativi;
- all'apertura delle offerte economiche per i soli operatori economici le cui offerte tecniche saranno state formalmente ritenute ammissibili, secondo quanto sopra specificato;
- all'attivazione del sistema di calcolo posto a disposizione dalla piattaforma GPA per la valutazione complessiva del rapporto qualità/prezzo, secondo i criteri di calcolo previsti dal presente Disciplinare;
- alla definizione della graduatoria, con proposta di aggiudicazione della procedura in favore del concorrente che avrà conseguito il punteggio complessivo maggiore; a parità di punteggio complessivo, sarà indicato migliore offerente l'operatore economico che avrà conseguito il punteggio più elevato nella valutazione tecnica; nel caso di ulteriore parità di punteggio si procederà mediante pubblico sorteggio.

Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori alle soglie indicate dall'art. 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., si procederà a valutare la congruità dell'offerta ed eventualmente ad escludere l'offerta secondo quanto previsto dallo stesso art. 97.

La verifica di congruità delle offerte non verrà effettuata qualora il numero di offerte valide sia inferiore a tre. Ai sensi dell'articolo 97, comma 6, terzo periodo, del Codice, l'Amministrazione in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Qualora a seguito di detta verifica una o più offerte risultassero non congrue, si procederà a dichiarare l'anomalia delle offerte e, conseguentemente, a formulare la proposta di aggiudicazione a favore dell'operatore economico che avrà presentato la miglior offerta risultata congrua.

L'ente appaltante si riserva il diritto in qualsiasi momento di procedere alla revoca della presente procedura di gara senza che detta determinazione possa giustificare alcuna pretesa indennitaria ovvero risarcitoria da parte di qualsiasi partecipante.

ART. 19 – PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE, AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

Proposta di aggiudicazione

La proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., avviene a favore dell'offerta che, anche a seguito dell'eventuale procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta di cui al precedente art. 7, risulti aver ottenuto il punteggio più alto derivante dalla somma dei punteggi attribuiti all'elemento tecnico e all'elemento economico.

L'Amministrazione verifica la proposta di aggiudicazione, accertando l'assenza di irregolarità nelle operazioni di gara, e provvede alla sua approvazione da parte dell'organo competente. Ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la proposta di aggiudicazione è approvata entro 30 (trenta) giorni trascorsi i quali, in assenza di provvedimenti ostativi, si intende approvata.

Verifica dei requisiti

Immediatamente dopo l'approvazione della proposta di aggiudicazione, l'Amministrazione provvede alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti dichiarati in fase di gara dall'operatore economico individuato nella proposta di aggiudicazione, utilizzando il sistema AVCPass.

Per le informazioni non reperibili attraverso l'utilizzo del predetto sistema, l'Amministrazione procederà nei seguenti modi:

- a) la verifica è effettuata d'ufficio per quanto disponibile presso le amministrazioni competenti al rilascio della pertinente documentazione; se le relative notizie non sono disponibili con le modalità predette, la verifica è effettuata mediante richiesta scritta all'operatore economico, assegnando un termine perentorio di 10 (dieci) giorni;
- b) per quanto non stabilmente detenuto da pubbliche amministrazioni, la relativa documentazione o le pertinenti informazioni devono essere fornite dall'operatore economico entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta da parte dell'Amministrazione;
- c) è sempre possibile per l'operatore economico presentare di propria iniziativa la documentazione idonea alla comprova del possesso dei requisiti, nei limiti ammessi dall'ordinamento con riferimento all'art. 40 del D.P.R. n. 445 del 2000.

Provvedimento di aggiudicazione

L'aggiudicazione è disposta con provvedimento esplicito. In assenza di condizioni ostative può essere disposta prima della scadenza del termine previsto per l'approvazione della proposta di aggiudicazione e, in tal caso, assorbe e tiene luogo anche dell'approvazione della proposta di aggiudicazione. In ogni caso l'aggiudicazione definitiva:

- a) ai sensi dell'articolo 32, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., non equivale ad accettazione dell'offerta;
- b) ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario e dell'assenza dei motivi di esclusione, con particolare riferimento all'articolo 80 del medesimo D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Adempimenti successivi all'aggiudicazione

L'aggiudicazione è comunicata a tutti gli operatori economici ai sensi dell'art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed è resa nota con le pubblicazioni previste dagli artt. 29, co. 1, e 98 del medesimo Decreto. Ai sensi degli articoli 71 e 76 del D.P.R. 445 del 2000, l'Amministrazione può:

- procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., escludendo l'operatore economico per il quale non siano confermate le relative dichiarazioni già presentate e incamerando la relativa garanzia provvisoria;
- revocare l'aggiudicazione, se accerta in capo all'aggiudicatario, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate;
- imputare all'aggiudicatario revocato o all'aggiudicatario che recede i danni emergenti.

Stipula del contratto

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche sul possesso dei requisiti prescritti.

- il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata;
- prima della stipula del contratto, l'operatore economico aggiudicatario deve dare dimostrazione di aver costituito il deposito della garanzia definitiva in conformità a quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, pari al 10% del valore totale del contratto, salvo il caso in cui il ribasso sia superiore al 20 per cento; in tal caso la garanzia è aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La garanzia deve avere una validità corrispondente alla durata del contratto e, ad ogni modo sino a quando ne venga disposto lo svincolo dalla stazione appaltante. La garanzia dovrà inoltre essere reintegrata qualora durante l'esecuzione del contratto l'Amministrazione dovesse avvalersene;
- ai fini della stipula del contratto, l'operatore economico aggiudicatario è tenuto, a pena di decadenza dall'aggiudicazione, ad ottemperare agli adempimenti sotto riportati, in conformità alle richieste che gli perverranno dalla stazione appaltante e nel rispetto della tempistica assegnata. Nello specifico l'aggiudicatario dovrà:

- Produrre la garanzia definitiva in conformità alle modalità specificate dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e del presente Disciplinare;
- Esibire, qualora l'aggiudicazione fosse disposta a favore di una A.T.I. (non costituita), la scrittura privata autenticata prevista dall'art. 48, c. 13 del D.Lgs. 50/2016;

A norma dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dall'art. 4, comma 1 del D.L. 76/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120, la stipula del contratto verrà effettuata entro 60 giorni dall'aggiudicazione dell'appalto.

Modalità e termini di pagamento sono indicati nel Capitolato Speciale d'appalto.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), saranno poste a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 6.000,00=. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, fornendone i giustificativi, nonché le relative modalità di pagamento.

La stazione appaltante, su richiesta dell'aggiudicatario, consente il rimborso rateizzato delle spese di pubblicazione.

Sono a carico, inoltre, dell'Impresa aggiudicataria tutte le tasse e le imposte relative alla stipulazione del contratto e alla sua registrazione, se dovute.

Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'Ente, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellierà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

ART. 20 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 101/2018, i dati personali raccolti saranno trattati, con e senza l'ausilio di strumenti elettronici, per l'espletamento delle attività istituzionali relative al presente procedimento e agli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti (compresi quelli previsti dalla Legge 241/1990 sul diritto di accesso alla documentazione amministrativa) in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e comunque nel rispetto della normativa vigente.

ART. 21 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E ACCESSO AGLI ATTI

Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Andrea Bettighella.

L'accesso agli atti è disciplinato dall'art. 53 del d.lgs. n. 50/2016.

ART. 22 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'operatore economico è tenuto a dare attuazione alle disposizioni di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Nello specifico è tenuto a:

- a) utilizzare per tutta la durata del presente appalto uno o più conti correnti accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche non in via esclusiva, alla commessa oggetto del presente capitolato dandone comunicazione alla stazione appaltante;
- b) eseguire tutti i movimenti finanziari inerenti e conseguenti all'esecuzione del presente appalto garantendone la registrazione sul conto corrente dedicato, utilizzando esclusivamente lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero mezzi di pagamento idonei ad assicurare la tracciabilità delle transazioni;
- c) assicurare che ciascuna transazione riporti il codice identificativo della gara (C.I.G.);

- d) comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati gli estremi identificativi degli stessi, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

ART. 23 – RICORSI

Avverso gli atti della presente procedura è possibile proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Regione Veneto - Cannaregio, 2277 – 30121 – Venezia (VE).

ART. 24 – FORO COMPETENTE

Foro esclusivamente competente per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente appalto, che non si siano potute definire con la procedura dell'accordo bonario di cui all'art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016, sarà il Foro di Verona. A norma dell'art. 209 del D.Lgs. n. 50/2016 si precisa, pertanto, che il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

ART. 25 – INFORMAZIONI SULLE MODALITA' DI INVIO DELLE OFFERTE E DI UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA

Nella homepage della piattaforma GPA, all'interno della sezione “Hai bisogno d'aiuto?” è pubblicato il manuale di utilizzo della piattaforma per l'operatore economico.


Per assistenza tecnica in fase di registrazione alla piattaforma GPA, di accreditamento alla stessa e di invio delle offerte:

- tramite PEC all'indirizzo gpa.gare@pec.it
- telefonicamente al numero 0461 1637569, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00 (esclusi i festivi).

IL RUP
Ing. Andrea Betteghella



IL PRESIDENTE
Dott. Matteo Gasparato



Allegati:

Modello A – DGUE

Modello B – Dichiarazione integrativa al DGUE

Modello C – Dichiarazione Presa visione del progetto

Modello D – Dichiarazione Presa visione codice di comportamento Consorzio ZAI

Modello E – Dichiarazione dell'impresa ausiliaria

Modello F – Lista delle categorie e forniture

Capitolato Speciale d'Appalto (Norme Amministrative)

Progetto Esecutivo

Manuale GPA – operatore economico